

DETERMINAZIONE N. WALH5WP1Q del 23.02.2023

**OGGETTO: Determina a contrarre affidamento diretto ai sensi del D.L. n. 76/2020 (conv. L. n. 120/2020) e degli artt. 32 e 36, del D.Lgs. n. 50/2016 relativa al servizio di assicurazione in favore di Fondazione Human Technopole: Danni - Business Pass.**

**CIG: Z7D3A1590F**

La sottoscritta Alessandra Poggiani, in qualità di Director of Administration della Fondazione Human Technopole e munita di idonei poteri per l'adozione della presente determina,

#### **Premesso che**

- l'art. 1, co. 116, L. n. 232/2016 istituisce la Fondazione Human Technopole;
- la Fondazione Human Technopole si qualifica come un organismo pubblico e, pertanto, ai fini del proprio funzionamento e dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, procede all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm. e della normativa vigente in materia di appalti e contratti pubblici;
- la Fondazione segue, per gli approvvigionamenti, il proprio regolamento HT/02.2021/09 Rev.2 I;

#### **Considerato che**

- il dott. Alessandro Cavallari, in qualità di Senior Finance Analyst del Dipartimento Finance, ha espresso, mediante inserimento sul gestionale aziendale, la richiesta di approvvigionamento di servizi assicurativi (cd. rami elementari), in favore della Fondazione Human Technopole e del personale dipendente della medesima;
- Assiteca SpA, in forza del contratto relativo al servizio di stipula coperture assicurative, rami elementari e rami welfare, per l'anno 2022 affidato con



determina n. 3839099 del 29.12.2021, fermi i termini contenuti nel Capitolato Speciale predisposto dalla Fondazione, ha raccolto la miglior quotazione avente ad oggetto i servizi assicurativi relativi a Danni – Business Pass per una durata di 12 mesi;

- il servizio di che trattasi, per propria natura, non può essere suddiviso in lotti;
- la somma prevista per l'acquisto del servizio in oggetto rientra nel budget approvato dalla Fondazione Human Technopole;

#### **Rilevato che**

- il Decreto Legge n. 76/2020 (conv. L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77 in data 31.05.2021) all'art. 1 co. 1 dispone: *“Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”*;
- il medesimo D.L. n. 76/2020, come innanzi modificato, all'art. 2. prevede *“Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto*

*legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”;*

#### **Valutato che**

- l'operatore economico Assiteca SpA è in grado di fornire il servizio di cui trattasi, conformemente a quanto necessario alla Fondazione, per un importo totale di € 4.000,00 comprensivi di ogni imposta e/o onere fiscale per un periodo di 12 mesi;
- l'operatore economico Assiteca SpA è in possesso di documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;

#### **Dato atto che**

- si possa procedere ad affidare l'appalto al citato operatore economico poiché il servizio proposto risulta rispondente al fabbisogno ed alle esigenze della Fondazione Human Technopole;
- sussista la rispondenza all'interesse pubblico, in virtù della coerenza dell'affidamento con le attività istituzionali della Fondazione Human Technopole;
- il prezzo offerto dall'operatore economico risulta congruo rispetto al segmento di mercato relativo al presente affidamento;
- il rispetto del principio di rotazione non comporta il divieto assoluto di affidamento diretto del tipo per cui si procede al contraente uscente, bensì che questo abbia carattere eccezionale e richieda un onere motivazionale più stringente;
- si è ritenuto di affidare il servizio al contraente uscente tenuto conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale; esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
- si è ritenuto opportuno affidare il servizio al fornitore uscente in quanto la scelta di un altro fornitore non sarebbe stata meno sostenibile in termini di costi e tempi per l'attivazione del servizio;

### **Appurato che**

- sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, co. 3 del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

### **DETERMINA**

- di autorizzare il seguente affidamento diretto ai sensi del D.L. n. 76/2020 (conv. L. n. 120/2020) e degli artt. 32 e 36, del D.Lgs. n. 50/2016 per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate:
  - Oggetto:** Servizi assicurativi Danni – Business Pass;
  - Operatore Economico:** Assiteca SpA;
  - Importo:** € 4.000,00 comprensivi di ogni imposta e/o onere fiscale;
  - Pagamento:** Anticipato;
  - Durata:** 12 mesi;
- Di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari ad € 0;
- Di disporre, nelle more dell'accertamento dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto ai sensi dell'art. 32, co. 8, del medesimo Codice, come previsto dall'art. 8, co. 1, lett. a), D.L. n. 76/2020 (conv. L. n. 120/2020) e, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto/dell'affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- Di dare atto che ai sensi della L. n. 136/2010 e D.L. n. 187/2010, nonché della determinazione n. 8/2010 AVCP, il codice C.I.G. relativo al seguente affidamento



è il seguente **Z7D3A1590F**;

- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti previsti ai sensi di legge è la dott.ssa Paola Moscatelli.

**Director of Administration**  
**Dott.ssa Alessandra Poggiani**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico  
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e  
norme collegate*